

(All. A)

AVVISO DI BANDO , RISERVATO AL PERSONALE REGIONALE RIVESTENTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. DEL 23.12.1999 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 22.02. 2006.

In attuazione dell'art. 17 del CCNL, del 23.12.1999 del comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni - Enti locali, modificato dall'art. 15 del CCNL 22 .02.2006, e del protocollo aziendale di intesa sottoscritto il 16.07.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.07.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008, è indetto bando unico, per i ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale rivestente la qualifica dirigenziale.

1) ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.

- a. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi nazionali del 23.12.1999 e del 22.02. 2006 per il personale di area dirigenziale, è stato applicato presso la Regione Piemonte con un primo bando quinquennale a partire dal 6 novembre 2003. Con il protocollo d'intesa sopra citato del 16.07.2008, ne veniva reiterata l'applicabilità per ulteriori sette anni solari successivi, ovvero sino al 2015, nel limite del numero massimo di unità pari a 90 posizioni dirigenziali; successivamente, con determina n. 899 del 30.07.2008, veniva approvato bando per 47 posti.
- b. A seguito del protocollo d'intesa sottoscritto il 23.12.2009, recepito con D.G.R. n. 7-12949 del 30.12.2009 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 1 del 12.01.2010, con determinazione n. 11 del 12.1.2010 si provvedeva alla riapertura del succitato bando al fine di consentire agli aventi titolo la presentazione dell'adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il periodo dal 14.1.2010 al 31 luglio 2011; la riapertura del bando comportava la disponibilità complessiva di 78 posti.
- c. Con il presente bando, si provvede, in forza del precitato protocollo d'intesa del 16.07.2008, alla riapertura del bando, applicabile, nel limite del numero massimo di unità stabilito al successivo punto 3, alle risoluzioni che i dirigenti aventi i requisiti previsti proporranno in adesione esplicita nelle forme e nelle modalità previste dal presente bando.
- d. La finestra di apertura per la presentazione delle domande di cui al presente bando avrà la durata di 15 giorni e precisamente dal 11.11.2010 al 25.11.2010, durante la

quale potranno presentare domanda di adesione i dirigenti che maturano i requisiti di cessazione dal servizio in data compresa dal 1.1.2011 al 31.12.2011.

- e. Le adesioni non potranno essere accolte oltre il periodo di apertura sopra determinato, salvo le domande presentate dai dirigenti che non siano in possesso dei requisiti per il collocamento a riposo e che intendano risolvere volontariamente il rapporto di lavoro nel corso del periodo temporale sopra descritto.
- f. Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nell'ordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.
- g. Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino, in senso peggiorativo, i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili, o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno o in anno diverso, nella finestra immediatamente precedente a quella in cui si situa la data di risoluzione proposta.
- h. Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

Con riferimento ai requisiti di cessazione dal servizio di cui alla lettera d. del presente articolo, si precisa che gli stessi sono da intendersi come i prescritti requisiti contributivi e anagrafici che consentono l'accesso al pensionamento ai sensi dei disposti di cui all'art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Ne consegue anche che, maturando i requisiti in questione nel corso del 2011, l'effettivo pensionamento avverrà al raggiungimento della c.d. finestra mobile individuata per ogni dipendente.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dirigenti regionali che :

- a. alla data di pubblicazione del presente bando siano dipendenti della Regione Piemonte nella qualifica dirigenziale;
- b. abbiano età inferiore ad anni sessantacinque e, comunque, non raggiungano tale età all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- c. abbiano maturato, alla data di cui alla lettera a., 14 anni di anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte o presso l'Ente pubblico di provenienza, se trasferiti nei ruoli della Regione per effetto dei

processi di trasferimento o delega di funzioni di cui alla Legge n. 59/1997 e al Decreto legislativo n. 112/1998. Sono considerati utili al compimento dei 14 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

- a. I dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, o i dirigenti regionali che effettuano mobilità, volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente;
- b. i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti ;
- c. i dirigenti che hanno più di 40 anni di servizi utili, salvo che tale anzianità sia conseguita prima del raggiungimento dei requisiti minimi per il collocamento a riposo. Per anni di servizio utile si intendono gli anni computabili per il trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

I dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione consensuale sottoscrivono l'impegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3) RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al presente bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti successivi, attingendo ad un apposito fondo nei limiti delle risorse finanziarie correlate ai risparmi di spesa verificati rispetto alle vacanze di dotazione organica dell'anno precedente, utilizzando anche economie derivanti da riduzione stabile di posti a seguito di processi di ristrutturazione in atto, verificabili in apposito tavolo tecnico di monitoraggio.

A tal fine è stato costituito un fondo unico per i ruoli della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.

Per il fondo della risoluzione consensuale, si utilizzano gli stessi criteri di calcolo del costo delle unità di personale dirigenziale già applicati ai fini della quantificazione delle risorse che integrano il fondo della retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del CCNL del 23. 12.1999, computando quale costo di una unità, oltre al trattamento tabellare e agli oneri previdenziali a carico dell'ente, un importo forfettario per altre voci di spesa stimato nel 5% e un importo dell'1% per spese di formazione.

Le risorse non spese durante l'anno, comprese quelle derivanti dal bando precedente, sono portate in aumento del fondo dell'anno successivo.

Ferma restando la quantificazione delle risorse come individuate con la presente determinazione, l'istituto della risoluzione consensuale può essere applicato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali complessive **pari a 66**.

4) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

Il dirigente, all'atto della presentazione dell'adesione al bando, ha facoltà di richiedere la corresponsione di un anticipo che l'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un importo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale. La misura dell'indennità supplementare è definita con le modalità indicate al successivo punto 5.

Qualora il dirigente non eserciti tale facoltà, l'indennità viene corrisposta per intero all'atto del pagamento dell'omogeneizzazione di fine servizio, in tal caso vengono presi in considerazione l'importo dello stipendio tabellare spettante alla data di cessazione, nella misura aggiornata dall'applicazione di contratti nazionali sottoscritti nel periodo intercorso tra la data di cessazione e quella di corresponsione dell'indennità supplementare e gli incrementi in misura fissa della retribuzione di posizione disposti direttamente dagli stessi contratti nazionali.

Se si verificasse una indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alla corresponsione dell'indennità rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando e posponendo le domande dei dirigenti che non sono in possesso dei requisiti pensionistici e hanno presentato domanda di risoluzione per dimissioni oltre la data di apertura della finestra annuale, come specificato al punto 2. In caso di incapienza del fondo l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nell'ordine delle date di cessazione proposte, fino al massimo di 66. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

5) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:

- stipendio tabellare;
- maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.4.1996, ove acquisito ;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione.

Per la determinazione dell'importo mensile, salvo quanto previsto al precedente punto 4, vengono prese in considerazione la retribuzione tabellare e quella di posizione correlata all'incarico rivestito presso la Regione Piemonte in posizione dirigenziale a tempo indeterminato nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "misura mensile vigente" alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si intende quella risultante dal cedolino di stipendio del dirigente del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro.

I dirigenti in posizione di comando presso altro ente o in aspettativa, o coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio hanno titolo ai benefici della risoluzione consensuale solo dopo aver prestato in incarico dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte i due anni di servizio immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

6) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare viene attribuita secondo la seguente graduazione che tiene conto della correlazione tra data utile per il collocamento a riposo e data di risoluzione del rapporto di lavoro:

Indennità supplementare	Data di risoluzione del rapporto di lavoro
24 mensilità	Entro 30 giorni dalla data di apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo;
20 mensilità	Dopo il primo mese e fino a 7 mesi dalla apertura della prima finestra utile per collocamento a riposo;
16 mensilità	Dopo 7 mesi e fino ad un anno e trenta giorni dalla apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo;
8 mensilità	Dopo un anno e trenta giorni e fino a due anni e trenta giorni dalla apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo.

Per anni di servizio utile al collocamento a riposo si intendono gli anni utili al trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La frazione pari o superiore a 16 giorni è considerata 1 mese.

Ai dirigenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro, pur non essendo in possesso dei requisiti minimi per il collocamento a riposo, viene corrisposta l'indennità supplementare nella misura di 24 mensilità.

Vengono attribuite 24 mensilità al dirigente che ha proposto la risoluzione del rapporto di lavoro entro i trenta giorni decorrenti dalla apertura della sua prima finestra utile per il collocamento a riposo con i requisiti minimi, indipendentemente e dall'età raggiunta

(comunque inferiore a 65 anni) e dall'anzianità contributiva. Tale disposizione si applica anche alle risoluzioni intervenute durante l'apertura del primo bando.

7) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano, rispettivamente, per il ruolo del Consiglio Regionale, presso la Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale, in Piazza Solferino n. 22, e per il ruolo della Giunta Regionale, presso il Settore Trattamento Previdenziale e Pensionistico, della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, in Piazza Castello 165, negli orari d'ufficio. Il termine di consegna scade inderogabilmente alle ore 12 del 25 novembre 2011.

9) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento, per quanto compatibile, all'allegato al protocollo d'intesa del 3 giugno 2008.

(All. B)

**Domanda di adesione
al bando per l'attuazione dell'istituto della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

Il/La sottoscritt... dirigente regionale Sig.....

nato il a, prov., matricola n.

residente a....., prov., in Via

presenta domanda di adesione al bando per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dichiarando a tal fine:

a) che la risoluzione consensuale dovrà aver effetto dal..... (primo giorno in cui non vi è rapporto di lavoro con la Regione Piemonte);

b) di aver maturato a tale data i seguenti servizi, utili ai fini previdenziali:
anni..... mesi..... giorni.....

c) di dare atto che la misura mensile dell'indennità supplementare è da intendersi quella risultante dal cedolino di stipendio del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro;

d) di richiedere che l'indennità supplementare sia corrisposta come da opzione di seguito indicata:

- mediante anticipo di importo pari al 90% dell'indennità spettante con tassazione d'acconto non superiore al 33% e la restante parte con erogazione entro 90 giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio;
- pagamento dell'indennità supplementare in unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'omogeneizzazione di fine servizio.

e) di accettare tutte le disposizioni del bando per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

data.....

firma.....

(All. C)

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. del 23.12.1999 del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006 l'Amministrazione regionale ha stipulato un protocollo d'intesa sottoscritto il 16.7.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008 per l'attuazione dell' istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione del citato provvedimento, con determinazione dirigenziale n..... del è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale l'Amministrazione regionale rende note le norme che regolamentano l'istituto dell'esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato;

tutto ciò premesso ed esposto, tra la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, dr.ssa Maria Grazia FERRERI nata ad Alba (CN) il 22.04.1952, codice fiscale FRRMGR52D62A124W , domiciliata ai fini del presente contratto in Via Viotti 8 - Torino ed il dirigente regionale dott.....
nat....ila.....codice fiscale.....
e residente in.....via.....n.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dirigente regionale dott..... nat...il..... a.....
e residente in.....Via..... n.....

SI IMPEGNA A:

- a) risolvere il proprio rapporto con l'Amministrazione regionale a far data dal..... (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte);

- b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

DICHIARA DI :

- accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui all'art. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro presentata ilnei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere. Salvo che per la fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.

L'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere l'indennità supplementare in unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'omogeneizzazione di fine servizio. In tal caso vengono presi in considerazione l'importo dello stipendio tabellare spettante alla data di cessazione, nella misura aggiornata dall'applicazione di contratti nazionali sottoscritti nel periodo intercorso tra la data di cessazione e quella di corresponsione dell'indennità supplementare e gli incrementi in misura fissa della retribuzione di posizione disposti direttamente dagli stessi contratti nazionali.

L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- a) stipendio tabellare;
- b) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.04.1996, ove acquisito;
- c) retribuzione di posizione ;
- d) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

per un totale di n..... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto **5** del protocollo d'intesa del 16.7.2008, approvato con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008, in relazione all'opzione indicata nella domanda di adesione al bando.

In caso di indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle corresponsioni rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando e postponendo le domande dei dirigenti

che non sono in possesso dei requisiti pensionistici e hanno presentato domanda di risoluzione per dimissioni oltre la data di apertura della finestra annuale. In caso di incapacienza del fondo, l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione

Per l'Amministrazione regionale
Il Direttore della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio
Dr.ssa Maria Grazia FERRERI

Il Dirigente regionale

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12 1999 modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006 l'Amministrazione regionale ha stipulato un protocollo d'intesa il 16.07.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008, per l'attuazione dell' istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale n..... del è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale l'Amministrazione regionale rende note le norme che regolamentano l'istituto dell'esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato;

tutto ciò premesso ed esposto, tra la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, dr.ssa Maria Grazia FERRERI nata ad Alba (CN) il 22.04.1952, codice fiscale FRRMGR52D62A124W , domiciliata ai fini del presente contratto in Via Viotti 8 - Torino ed il dirigente regionale dott.....
nat....ila.....codice fiscale.....
e residente in.....via.....n.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dirigente regionale dott..... nat...il..... a.....
e residente in.....Via..... n.....

SI IMPEGNA A:

- a) risolvere il proprio rapporto con l'Amministrazione regionale a far data dal..... (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte);

- b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

DICHIARA:

- accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui all'art. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro presentata il..... nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal Dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere. Salvo che per la fattispecie sopra descritta, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno in cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.

L'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un anticipo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale.

L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- a) stipendio tabellare;
- b) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.04.1996, ove acquisito;
- c) retribuzione di posizione;
- d) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

per un totale di n..... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto 5 del protocollo d'intesa del 16.7.2008, approvato con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008, in relazione all'opzione indicata nella domanda di adesione al bando.

In caso di indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo, l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione

Per l'Amministrazione regionale
Il Direttore della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio
Dr.ssa Maria Grazia FERRERI

Il Dirigente regionale

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

(All. D)

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12 1999 modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006 l'Amministrazione regionale ha stipulato un protocollo d'intesa il 16.07.2008, recepito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008, per l'attuazione dell' istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale n.....del è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale l'Amministrazione regionale rende note le norme che regolamentano l'istituto dell'esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato;

tutto ciò premesso ed esposto, tra il Consiglio Regionale del Piemonte, codice fiscale 97603810017 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Amministrazione e Personale, ing. Sergio CRESCIMANNO nato a Palermo il 13.04.1946, codice fiscale CRSSRG46D13G273R domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede di Piazza Solferino n. 22 - Torino ed il dirigente regionale dott.....

nat.....ila.....codice fiscale.....
e residente in.....via.....n.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dirigente regionale dott..... nat...il..... a.....
e residente in.....Via..... n.....

SI IMPEGNA A:

- a) risolvere il proprio rapporto con l'Amministrazione regionale a far data

dal..... (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte);

- b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

DICHIARA:

- accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui all'art. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro presentata il..... nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal Dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere. Salvo che per la fattispecie sopra descritta, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno in cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.

L'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere l'indennità supplementare in unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'omogeneizzazione di fine servizio. In tal caso vengono presi in considerazione l'importo dello stipendio tabellare spettante alla data di cessazione, nella misura aggiornata dall'applicazione di contratti nazionali sottoscritti nel periodo intercorso tra la data di cessazione e quella di corresponsione dell'indennità supplementare e gli incrementi in misura fissa della retribuzione di posizione disposti direttamente dagli stessi contratti nazionali.

L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- a) stipendio tabellare;
- b) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.04.1996, ove acquisito;
- c) retribuzione di posizione;
- d) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

per un totale di n..... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto 5 del protocollo d'intesa del 16.07.2008, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008, in relazione all'opzione indicata nella domanda di adesione al bando.

In caso di indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo, l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione

Per l'Amministrazione regionale
Il Direttore della Direzione
Amministrazione e Personale
Ing. Sergio CRESCIMANNO

Il Dirigente regionale

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all'art.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12.1999 modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006 l'Amministrazione regionale ha stipulato un protocollo d'intesa il 16.7.2008, recepito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.7.2008 e un protocollo d'intesa il 23.12.2009 recepito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. del , per l'attuazione dell' istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale n. del è stato approvato l'avviso di bando, mediante il quale l'Amministrazione regionale rende note le norme che regolamentano l'istituto dell'esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l'accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato;

tutto ciò premesso ed esposto, tra il Consiglio Regionale del Piemonte, codice fiscale 97603810017 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Amministrazione e Personale, ing. Sergio CRESCIMANNO nato a Palermo il 13.04.1946, codice fiscale CRSSRG46D13G273R domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede di Piazza Solferino n. 22 - Torino ed il dirigente regionale dott..... nat.....ila.....codice fiscale..... e residente in.....via.....n.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

il dirigente regionale dott..... nat...il..... a..... e residente in.....Via..... n.....

SI IMPEGNA A:

- a) risolvere il proprio rapporto con l'Amministrazione regionale a far data

dal..... (primo giorno in cui non vi è più rapporto di lavoro presso la Regione Piemonte);

- b) a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

DICHIARA:

- accettare tutte le disposizioni del bando, ivi compresa la norma di cui all'art. 1, lettera e) del bando stesso relativa alla possibilità di revocare la domanda di risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro presentata il..... nei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal Dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno cui si riferisce il bando e non comporti una variazione del numero di mensilità da corrispondere. Salvo che per la fattispecie sopra descritta, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno in cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del medesimo.

L'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un anticipo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale.

L'indennità verrà calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

- a) stipendio tabellare;
- b) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.04.1996, ove acquisito;
- c) retribuzione di posizione;
- d) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

per un totale di n..... mensilità di indennità supplementare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nel punto 5 del protocollo d'intesa del 16.7.2008, recepito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.7.2008, in relazione all'opzione indicata nella domanda di adesione al bando.

In caso di indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo, l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione

Per l'Amministrazione regionale
Il Direttore della Direzione
Amministrazione e Personale
Ing. Sergio CRESCIMANNO

Il Dirigente regionale

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il